

REGOLAMENTO
DEL
CIMITERO DELLA COMUNIONE ISRAELITICA
DI MANTOVA
POSTO A S. GIORGIO

APPROVATO
nelle Adunanze Generali dei Contribuenti
15 e 25 Aprile e 16 Maggio 1880
colle modificazioni introdotte dall'Adunanza 28 Luglio 1889



MANTOVA
PREMATA TIPOGRAFIA-LITOGRAFIA G. MONDOVI
1889.

REGOLAMENTO

PER

CIMITERO DELLA COMUNIONE ISRAELITICA

DI MANTOVA

POSTO A S. GIORGIO

APPROVATO

nelle Adunanze Generali dei Contribuenti

il 4 e 25 Aprile e 10 Maggio 1886

colle modificazioni introdotte dall'Adunanza 28 Luglio 1889



MANTOVA

PREMIATA TIPOGRAFIA-LITOGRAFIA G. MONDOVI

1889.



REGOLAMENTO

PEL

CIMITERO DELLA COMUNIONE ISRAELITICA DI MANTOVA

POSTO A S. GIORGIO

CAPO I.

Disposizioni generali.

1. Il Cimitero provvede alla decorosa custodia delle tombe ivi esistenti, ed alla sepoltura degli Israeliti :

a) decessi in Mantova od in luogo che non abbia più vicino altro Cimitero israelitico ;

b) decessi altrove, ma che siano nati o domiciliati in Mantova.

2. È concessa sepoltura nel Cimitero anche al non israelita che sia figlio, coniuge o figlio del coniuge di un israelita, purché il defunto abbia dimostrato la volontà di essere quivi sepolto. Questa potrà essere constatata con domanda prodotta al protocollo della Commissione dall'individuo che desidera venga a suo tempo seppellito il proprio cadavere nel Cimitero, ovvero con dichiarazione scritta dal coniuge superstite, o dai figli, od in mancanza di questi dai parenti, affini od esecutore

testamentario del defunto. Pei minorenni la richiesta di chi ha la patria potestà terrà luogo di volontà espressa del defunto.

3. In via di eccezione e per casi speciali potrà la Commissione accordare sepoltura nel Cimitero anche ad israeliti nati altrove ed altrove defunti.

4. Colle stesse norme stabilite negli articoli precedenti saranno ammessi a sepoltura anche i resti mortali di cadaveri cremati o giacenti in altri Cimiteri.

5. Le funzioni religiose di qualsiasi culto non israelita cesseranno al cancello d'entrata del Cimitero.

6. L'Amministrazione del Cimitero spetta esclusivamente alla Commissione Israelitica, salvo lo scrupoloso rispetto delle leggi sanitarie e di tutte le prescrizioni di polizia sanitaria delle Autorità competenti.

CAPO II.

Distribuzione del Cimitero.

7. Il Cimitero comprende un fabbricato composto di atrio d'accesso, stanze pel custode, locale pei visitatori, altro per cella mortuaria e sotterraneo.

Le stanze pel custode servono esclusivamente per abitazione sua e della sua famiglia.

La stanza pei visitatori sarà aperta al pubblico e sarà concesso di soffermarvisi durante la tumulazione dei defunti o in caso di intemperie nell'occasione di visita al Cimitero. Servirà di deposito per le corone mortuarie che sono destinate ad essere appese ai monumenti in occasioni straordinarie, e potrà anche essere concesso di trattenervi la bara per la lettura di discorsi funebri o per officiatura a defunti israeliti.

La cella mortuaria serve per le autopsie od ispe-

zioni cadaveriche ordinate dall' Autorità, per deposito provvisorio di cadaveri o per servizi funebri straordinari, previo permesso dell' Ispettore.

Il sotterraneo è destinato in piccola parte pel Custode, e pel resto per eventuale deposito di enti di pertinenza del Cimitero.

Lungo le pareti del sotterraneo, per la parte che non è a servizio del Custode, potranno essere costruite nicchie pel deposito dei resti mortali di cui all'art. 4.

8. Il Campo delle tumulazioni viene diviso come segue e cioè;

- a) sepolcri distinti lungo la cinta di contorno;
- b) sepolcri di famiglia nelle aree a ciò destinate;
- c) sepolcri privati fra gli stradoni e i Campi comuni;
- d) sepolcri comuni nello spazio intercluso fra i sepolcri privati.

Un Campo speciale è destinato alla tumulazione dei bambini al di sotto degli anni sette con sepolture private e comuni, ed altro Campo è destinato alla inumazione degli aborti e dei nati-morti.

La ubicazione e disposizione di ogni categoria di sepolture è determinata dal Tipo del Cimitero che fa parte del presente Regolamento. Ogni sepoltura per ogni categoria è contraddistinta da un numero progressivo, come appare dal Tipo medesimo.

9. Sarà tenuto in evidenza negli Uffici della Commissione:

- a) La pianta esatta del Cimitero di cui all'articolo precedente;
- b) Il registro dei sepolcri a numeri progressivi da cui risultino i posti occupati ed i posti venduti col nome delle persone sepolte od a cui furono concessi;

c) Il registro delle tumulazioni per ordine di data, con indice alfabetico, da cui risulti il nome, cognome, paternità, patria, età e data della morte di ciascun sepolto ed il numero del sepolcro da esso occupato.

Della pianta e dei registri sarà tenuta copia nel Cimitero in consegna al custode.

CAPO III.

Personale del Cimitero.

10. Il personale del Cimitero è nominato dalla Commissione Israelitica. Consta di un Ispettore, un Custode ed un aiutante affossatore.

11. L'Ispettore è di regola un contribuente della Società Israelitica e può anche essere un membro della Commissione. Il suo ufficio è gratuito, salvo il rimborso delle spese effettive che dovesse sostenere per l'esaurimento delle sue incombenze.

12. L'Ispettore deve curare a che il servizio e sorveglianza del Cimitero sieno fatti con esattezza, richiamare il custode alla precisa osservanza dei suoi obblighi nel caso non vi ottemperasse, invigilare a che le inumazioni seguano secondo l'ordine prestabilito ed i diritti acquisiti, e che i monumenti, le lapidi e le iscrizioni siano eseguiti conformemente alle concessioni ottenute.

13. Sarà cura altresì dell'Ispettore che siano tenute in giornata le copie dei registri di cui all'articolo 9.

14 L'Ispettore riferirà almeno una volta al mese alla Commissione su tutto ciò che concerne il servizio del Cimitero e sugli eventuali bisogni di ristauo al fabbricato, alla cinta ed ai monumenti privati. Nei casi di rilievi di entità, di guasti straordinari o di urgenti riparazioni farà rapporto speciale immediatamente.

15. Il custode è remunerato con stipendio mensile fisso.

16. Dovrà il custode abitare nelle stanze del fabbricato a ciò destinate e non dipartirsi dal Cimitero se non per ragioni di servizio, nel qual caso dovrà farsi sostituire da qualche individuo capace della propria famiglia.

17. Non potrà, nemmeno nei locali di sua abitazione, tener animali di qualsiasi specie, nè allevare bachi da seta.

18. Di regola il custode deve tenere costantemente chiuso il cancello del Cimitero, aprirlo per l'entrata dei convogli funebri e per l'accesso dei visitatori di volta in volta che ne è richiesto ed a norma dell'orario che verrà stabilito dalla Commissione, e dare alle persone che ne lo richiedono tutte quelle notizie che trovasi in grado di fornire.

19. Ad esso incombe l'obbligo di custodire e conservare tutti gli attrezzi e mobili del Cimitero, e la corone funerarie che gli verranno consegnate per essere appese in circostanze determinate; di tener costantemente puliti i locali del fabbricato, e sgombri e in istato lodevole tanto la strada d'accesso che tutti gli stradoni e viali interni del Cimitero, coniuanto in ciò, a seconda del bisogno, e a giudizio dell'Ispettore, da giornalieri pagati dall'Amministrazione; di vegliare attentamente a che non vengano deteriorati, guasti o sconciati in verun modo i muri, le iscrizioni, i monumenti, le loro appendici, gli spazi erbosi, gli arbusti, i fiori e quant'altro è di pertinenza del Cimitero; e che non vengano introdotte servitù od abusi di qualunque sorta sia nell'interno del Cimitero, come nelle pertinenze esterne del medesimo.

20. Il custode non permetterà l'introduzione nel Cimitero di oggetti estranei al servizio del medesimo, non lascerà esportare da esso oggetti di qualsiasi specie senza il permesso dell'Ispettore, interdirà l'ingresso alle persone che si presentassero nei modi vietati dall'art. 53, e curerà che le persone che entrano nel Cimitero per lavorarvi, per visitarlo o per propri incombeni si conformino alle prescrizioni portate da questo Regolamento e si contengano in conveniente modo.

21. Fara il servizio della cella mortuaria a norma degli ordini che gli saranno impartiti.

22. Dovrà il custode tener costantemente scavate due fosse per adulti ed una per bambini nei Campi comuni, e difenderle col coperchio di legno a ciò destinato, e dovrà prestarsi all'escavazione immediata di fosse di altra categoria ad ogni ordine dell'Amministrazione.

23. Dovrà impedire la tumulazione dei cadaveri, la collocazione di monumenti, lapidi ed altri segni mortuari senza permesso scritto della Commissione. Esaurirà tutti gli incombeni che si riferiscono alle tumulazioni di cui agli art. 32 e seguenti e ottempererà a tutti gli ordini ed istruzioni che verranno emanati dall'Ispettore.

24. L'aiutante affossatore percepisce una remunerazione per ogni sepoltura e condiiuva il custode nelle tumulazioni.

CAPO IV.

Sepulture.

25. L'area assegnata ad ogni sepoltura per adulto ha la larghezza di metri 1,10 e la lunghezza di metri 2,25, e quella per ogni sepoltura per bambino ha la larghezza di metri 0,80 e la lunghezza di metri 1,70. In quest'area verrà scavata la fossa colle dimensioni

prescritte dai regolamenti municipali. Pei sepolcri distinti la fossa deve distare metri 0,80 dalla cinta e l'area assegnata ha la lunghezza di metri 3,05.

26. La Comunione Israelitica ha diritto di percepire per ciascuna sepoltura una tassa per rimborso delle spese di custodia e manutenzione del Cimitero e di quelle di tumulazione nella misura indicata dalla tariffa annessa al presente Regolamento.

Sono esenti dalla suddetta tassa gli indigenti che vengono inumati in una sepoltura comune, e potrà anche la Commissione, in via di eccezione, e solo nel caso di richiesta di sepoltura comune, dispensare dalla tassa o ridurla per circostanze che viene demandato al di lei prudente arbitrio di vagliare.

I redditi provenienti dalla Tariffa dovranno essere esclusivamente adoperati per le spese inerenti al Cimitero.

27. Dietro richiesta e pagamento delle relative tasse potrà essere assegnato un posto ed anche più posti contigui in qualunque località del Cimitero pel futuro seppellimento di determinati individui. Tale determinazione può essere fatta anche in via generica per i componenti la propria famiglia.

28. Parimenti dietro richiesta e pagamento delle tasse relative potrà essere assegnata una delle aree destinate a sepolcri di famiglia. I concessionari hanno facoltà di farvi seppellire gratuitamente i parenti e gli affini.

29. Il diritto relativo ai sepolcri di famiglia alla morte del concessionario passerà agli eredi a termini di legge, con questa espressa riserva però che la Comunione Israelitica non riconoscerà mai pei relativi diritti ed obblighi che uno solo fra gli eredi, il quale, quando

non sia designato dal testatore o scelto di comune consenso dagli eredi e notificato alla Commissione entro un anno dalla morte di quello, sarà designato definitivamente dalla Commissione stessa. Le concessioni per sepolcri di famiglia saranno sempre subordinate anche a quelle condizioni che la Commissione crederà opportuno di aggiungere all'atto della concessione.

30. I diritti provenienti da concessioni di sepolture non sono trasmissibili in alcun modo, salvo quanto è disposto nell'articolo precedente per sepolcri di famiglia e ferme le disposizioni portate dagli art. 1, 2 e 3 del presente Regolamento.

31. È vietata l'esumazione in qualunque parte del Cimitero; resta però in facoltà della Commissione di accordarla dietro domanda dei parenti del defunto, o dietro accertamento che tale fosse la volontà di chi è inumato.

CAPO V.

Tumulazioni.

32. Nessun cadavere potrà essere seppellito nel Cimitero senza il permesso in iscritto dell'Ufficio dello Stato Civile competente e della Commissione israelitica.

33. Il custode si uniformerà a tutte le disposizioni che in merito sono state o saranno emanate dall'Autorità municipale, e procederà indi alla tumulazione, coadiuvato dall'aiutante affossatore, ferma l'apposizione del suggello sopra strato di sabbia coperto da tegola a centimetri cinquanta dal piano del suolo cimiteriale come si pratica attualmente.

Il suggello per gli Israeliti porterà la parola: *emed*, e per non Israeliti quella: *pax*.

34. Il trasporto dei feretri alla sepoltura rispettiva e il loro collocamento in essa dovranno eseguirsi senza

precipitazione e coi debiti riguardi. Tanto il custode che l'aiutante vestiranno la divisa predisposta per loro uso.

35. In occasione di discorsi funebri potranno i feretri essere trattenuti sotto l'atrio d'ingresso o collocati nella stanza dei visitatori per il tempo necessario allo scopo.

36. È concesso, sotto la responsabilità del custode, alle persone che accompagnano il convoglio funebre, di trasportare a braccia il feretro sin presso la fossa, e di coadiuvare il custode e l'aiutante nel rinterrarla.

37. Il seppellimento dei defunti sarà fatto progressivamente seguendo l'ordine segnato nel Tipo, salvi i diritti acquisiti di cui agli art. 28 e 29.

38. Tutte le sepolture saranno a cura dell'Amministrazione contrassegnate da cippi di pietra uniformi portanti il numero progressivo della tumulazione.

39. In ogni fossa non può essere deposto che un solo feretro, fatta eccezione unicamente per la madre morta nel parto e la sua creatura parimenti morta, che potranno seppellirsi unitamente.

40. Potrà essere concesso lo spazio corrispondente a due o più sepolture distinte o private per seppellirvi un cadavere solo.

41. Nelle sepolture distinte e private per adulti possono anche, dietro richiesta, essere seppelliti i bambini, salvo il pagamento della tassa corrispondente alla sepoltura di adulto.

CAPO VI.

Monumenti, lapidi ed iscrizioni.

42. Nessun monumento, lapide od altro segno mortuario con o senza iscrizione od epitaffio può essere posto, cambiato, modificato o tolto senza il previo assenso

della Commissione Israelitica, e per ottenerlo dovrassi produrre il disegno dell'opera e la copia dell'iscrizione da scolpirsi.

43. Di regola nel Cimitero non si permetteranno nè monumenti, nè lapidi con iscrizioni od altro, se non in memoria di defunti in esso inumati.

44. I monumenti o lapidi, compresi gli sporti di zoccoli, cornici, ornati ecc., non potranno occupare che l'arca concessa ai relativi sepolcri diminuita di centimetri cinque per ogni lato, e dovranno essere piantati sopra solida fondazione.

È libera la scelta dei materiali, dello stile e dei dettagli decorativi, salvo quanto è disposto agli articoli 42 e seguenti.

45. I monumenti o lapidi decoranti le sepolture distinte non potranno innestarsi nè appoggiarsi al muro di cinta e dovranno essere collocati in modo che non abbiano a recare al muro o ricevere da esso alcun danno per le intemperie.

Non potranno inoltre superare in altezza quella del muro medesimo.

46. È concesso di decorare anche le sepolture comuni o con lapidi verticali, o con lastre di marmo orizzontali o con contorno di difesa, e con uno o con tutti di questi mezzi.

Le lapidi verticali dovranno avere al massimo la larghezza di centimetri sessanta, l'altezza di centimetri novanta sopra terra e lo spessore di centimetri quindici, compresi in tali dimensioni gli sporti di zoccoli, cornici ecc.

Le lastre di marmo orizzontali non potranno avere una larghezza maggiore di cent. 70 e una lunghezza maggiore di metri 1,85.

Il contorno di difesa, che potrà essere di ferro, di ghisa o di legno, non potrà difendere un'area maggiore di quella che potrebbe essere occupata dalla lastra di marmo orizzontale.

Per le sepolture per bambini tale concessione è limitata alle dimensioni di cent. 40 di larghezza per cent. 80 di altezza per la lapide verticale, e a quelle di cent. 50 di larghezza per metri 1,25 di lunghezza per la lapide orizzontale e pel contorno di difesa.

47. Sulle fosse, nelle lapidi o nei monumenti è vietato ogni segno o simbolo di culto non israelita od allegoria in genere; è invece permesso di ornare le sepolture con fotografie, bassorilievi, busti o ritratti in genere che rappresentino soltanto il defunto che si vuol onorare.

48. Le iscrizioni od epitaffi non dovranno contenere nessuna allusione o sentenza o parola meno conveniente, nè espressioni offensive a persone, a corpi morali, a culti, e neppure concetti notoriamente falsi.

49. Le pietre sia di costruzione, sia di decorazione per monumenti o segni funerari, come pure le lapidi, non potranno essere lavorate od incise nell'interno del Cimitero, ma vi dovranno essere trasportate in condizione già perfetta per essere poste in opera. Si fa eccezione a questo divieto nei casi delle iscrizioni sulle lapidi e sui monumenti che già trovansi nel Cimitero.

Si permetterà per un tempo determinato l'impianto di armature per il servizio del sollevamento dei materiali quando consti essere i medesimi pronti per l'erezione del monumento.

In caso di sospensione dei lavori, prima che sia decorso il termine assegnato pel loro compimento, il concessionario dovrà levare le armature e liberare lo spazio concessogli sia dai materiali ivi giacenti che

dallo steccato, trasportando il tutto fuori del recinto del Cimitero. Non ottemperandosi a tale prescrizione si provvederà d'ufficio a tutto carico del concessionario.

50. Allorché un monumento, o qualche parte di esso, o altro segno funerario qualunque o appendici relative vengano a sconnettersi, a spostarsi, a cadere o minacciar di cadere od infine a guastarsi in qualunque modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti delle proprietà circostanti od alle esigenze del decoro estetico del Cimitero, i rispettivi concessionari o i loro eredi saranno diffidati dalla Commissione Israelitica ad eseguire le opportune riparazioni, rimettendo le cose in istato normale. Non ottemperando essi a tale ordine nel termine che a norma delle circostanze si troverà di assegnar loro, sarà facoltativo alla Commissione o di far eseguire le riparazioni a spese della Amministrazione, o di far esportare anche nella loro totalità le opere guaste o caduche come sopra, le quali s'intenderanno passate in proprietà della Comunione.

51. Quando i fiori e gli arbusti che le famiglie dei defunti hanno facoltà di piantare e coltivare sulle sepolture facessero sporgenza dal perimetro assegnato, o quando incagliassero in modo speciale la sorveglianza del Cimitero, la Commissione li farà regolare, od anche estirpare, previo avviso agli interessati, ove lo credesse opportuno, per togliere gli inconvenienti sopra accennati.

52. L'Amministrazione della Comunione non è responsabile verso le famiglie dei defunti, nè verso altri, dei guasti o delle sottrazioni che potessero aver luogo nel Cimitero. Si dovrà anzi evitare di porre sulle tombe oggetti che possano tentare la cupidigia delle persone disoneste.

CAPO VII.

Misure d'ordine e di sorveglianza.

53. Non è permesso di entrare nel Cimitero in altro modo che a piedi. È interdetto l'accesso alle persone che si presentano colla pipa o collo zigaro in bocca, che hanno strumenti musicali, ceste, pacchi, involti od oggetti di simil genere, che hanno cani od altri animali domestici con sé, che trovansi in istato di ubbriachezza o di esaltamento rumoroso, che sono vestite indecentemente od in maniera sconvenevole al luogo e per ultimo ai fanciulli dell'apparente età minore di dieci anni, quando non siano accompagnati da persone adulte che se ne rendano responsabili.

54. È proibito di scalare il muro di cinta, di scavalcare il cancello o le cancellate che circondano i monumenti o di arrampicarsi su di esse.

55. Le persone che entrano nel Cimitero dovranno serbare un contegno decoroso, astenersi dal fumare, dal fischiare, dal cantare, dal far rumori o suoni di qualunque sorta e dal commettere atti contrari alla decenza o che abbiano soltanto l'apparenza di una sconcezza. Non dovranno disturbare i dolenti che stanno in meditazione od in preghiera presso il sepolcro dei loro cari, non camminare in altri spazi se non in quelli concessi, nè sedersi, nè sdraiarsi sull'erba nè sui monumenti, non iscrivere nè incidere nè disegnare figure o linee nè far macchie o scalfitture sui muri, sui monumenti, sulle lapidi o sugli altri simboli sepolcrali di qualunque genere nè guastare o modificare in qualunque modo qualunque oggetto di cui è costituito il Cimitero o che ne forma appendice, compresi il piazzale ed il viale alberato che unisce il Cimitero alla strada di circonvallazione.

56. Così nel Cimitero come sul piazzale o sul viale esterno del medesimo è vietato di far depositi di oggetti funerari o di qualsiasi altra natura, come pure di appendere od affiggere avvisi, quadri o segni d'annuncio di qualunque genere. E così pure è vietato di offrir servigi, dare carte od indirizzi per questo fine o per altro alle persone che accompagnano o seguono i convogli.

57. Gli operai che lavorano nel Cimitero, oltre l'osservanza delle norme di cui all'art. 55, dovranno astenersi dall'attaccar corde ai monumenti e appendici di essi, alle cancellate, agli arbusti ecc. nonchè dal deporre su di essi od alle loro basi od ai piedi degli arbusti materiali da costruzione, terra od oggetti di qualunque sorta.

Dovranno inoltre, massime nella esecuzione degli sterri, conformarsi esattamente alle istruzioni che verranno loro impartite dal custode.

I guasti o deterioramenti che venissero anche involontariamente cagionati nel Cimitero dalle persone che vi lavorano dovranno essere compensati dalle persone che li produssero o dai loro superiori, principali o padroni che si ritengono per simili casi obbligati pei rispettivi dipendenti.

58. Nei giorni festivi degli Israeliti non saranno permessi altri lavori che quelli necessari d'urgenza.

59. La terra, le pietre e tutto ciò che sopravvanzasse dalle opere eseguite dovrà indilatamente essere fatto trasportare dai costruttori delle opere stesse fuori del Cimitero e sue pertinenze.

In caso contrario si procederà come all'ultimo capoverso dell'art. 40.

60. Le erbe che cresceranno nel cimitero saranno tagliate ed abbruciate nel recinto stesso cogli arbusti,

sfrondature di piante, piante morte o recise, fiori tagliati od estirpati.

61. Qualora alcuno tenesse nel Cimitero un contegno non conforme al rispetto dovuto al Luogo od alle persone che vi si trovano, o non ottemperasse a quanto è stabilito nel presente Regolamento, sarà invitato dall'Ispettore o dal custode a contenersi nei modi prescritti. Ove l'invito riesca inefficace sarà obbligato ad uscire immediatamente.

62. Per tutto quanto non è tassativamente stabilito nel presente Regolamento viene lasciato al prudente arbitrio della Commissione Israelitica di provvedere a seconda delle circostanze.

Disposizioni transitorie.

63. Le disposizioni contenute negli articoli 26 e 46 non sono applicabili alle sepolture che al 1° Luglio 1886 siano state già occupate o già concesse e non ancora occupate, per le quali rimangono in vigore le norme in uso anteriormente alla pubblicazione del presente Regolamento.

Mantova, 28 Luglio 1889.

Visto:

LA COMMISSIONE

FINZI avv. ACHELLE - FRANCHETTI avv. GIUSEPPE

VITERBI ing. CLEMENTE

Il Segretario

G. RAVA.

TARIFFA

per la concessione di sepolture nel Cimitero della Comunità Israelitica di Mantova, posto a S. Giorgio.

A. — Per adulti.

1. Sepoltura distinta lungo le cinte di contorno .	L. 200
2. Sepoltura privata fra gli stradoni ed i Campi comuni	» 100
3. Sepoltura nei Campi comuni:	
a) Occupazione della fossa	» 15
b) Diritto di applicazione di lapide verticale	» 15
c) » » di lastra orizzontale	» 5
d) » » di contorno di difesa	» 5
4. Sepolcro di famiglia lungo le cinte di contorno, e per ogni spazio corrispondente ad una sepoltura	» 200
5. Sepolcro di famiglia fra gli stradoni ed i Campi comuni e per ogni spazio corrispondente ad una sepoltura	» 100

B. — Per bambini al di sotto degli anni 7.

1. Sepoltura privata fra gli stradoni ed i Campi comuni	» 40
2. Sepoltura nei Campi comuni:	
La metà delle tasse stabilite per gli adulti come sopra alla lettera A n.° 3.	

C. — Per aborti e nati-morti.

1. Sepoltura nelle aree a ciò destinate	6
---	---

D. — Nelle nicchie del sotterraneo.

1. *Pel deposito di resti mortali di cadaveri cremati o che giacevano in altro Cimitero, e per ogni nicchia, oltre al rimborso della spesa occorrente per la costruzione della nicchia . . . L. 50*

E. — Per le Concessioni contemplate nell'Art. 3 del Regolamento verrà corrisposto il doppio della tassa stabilita per ogni categoria di sepoltura.

Mantova, 28 Luglio 1889.

Visto:

LA COMMISSIONE

FINZI avv. ACHILLE - FRANCHETTI avv. GIUSEPPE

VITERBI ing. CLEMENTE

Il Segretario

G. RAVA
